

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Ettore ATZORI	“
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Daniela GIRAUDO	“
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Gabriele MELOGLI	“
- Avv. Giovanna OLLA'	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] , nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS] iscritta all'albo degli avvocati di Milano, avverso il provvedimento adottato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano in data 31.05.2016, depositato in data 07.06.2016, notificato il 07.07.2016, con il quale le era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura.

La ricorrente avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giovanna Ollà;
Inteso il P.G. il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

** ** *

Preliminarmente si dà atto che il difensore della ricorrente, avv. [TIZIO], in data 11.07.2019 faceva pervenire istanza con la quale chiedeva il differimento della udienza a data successiva al 15 settembre per motivi di salute. Il Consiglio, sentito il Procuratore Generale che esprime parere negativo, delibera il rigetto della istanza in quanto non supportata da alcuna certificazione medica comprovante le condizioni di salute del richiedente. Sul punto è infatti pacifico l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (SS.UU., sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017) che ha stabilito il principio in base al quale l'impedimento del professionista a comparire alla udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento a comparire. Il Consiglio dispone pertanto procedersi alla trattazione del ricorso.

FATTO

In data 4 luglio 2014 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano riceveva segnalazione proveniente dalla Sezione Lavoro del Tribunale in sede, in persona del Giudice Dr.ssa [OMISSIS], accompagnata dalla trasmissione di copia dei verbali relativi a due udienze di un giudizio pendente avanti alla richiamata Autorità Giudiziaria, dove la ricorrente risultava essere il procuratore della sig.ra [TIZIA].

In particolare, nel verbale della udienza del 3 luglio 2014, l'avvocato [CAIO], difensore e procuratore della controparte [CAIA], aveva rappresentato che l'avvocato [RICORRENTE], era comparsa alla precedente udienza del 16.04.2014 nella qualità di difensore della sig.ra [TIZIA], svolgendo attività defensionale nell'interesse della parte assistita, nonostante sospesa cautelamente dall'esercizio della professione a far data dal 17.12.2013.

Avuta notizia della segnalazione disciplinare l'avvocato [RICORRENTE] , in data 16.10.2014, depositava memoria difensiva presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, sostenendo che dopo la notifica del provvedimento amministrativo di sospensione cautelare dall'esercizio della professione, la difesa della sig.ra [TIZIA] era stata " tempestivamente " assunta dall'avvocato [SEMPRONIO].

A sostegno della circostanza narrata, la ricorrente produceva copia di comparsa con relativa procura alle liti, atti entrambi sottoscritti dall'avvocato [SEMPRONIO].

L'avvocato [RICORRENTE] affermava altresì che l'indicazione, nella comparsa, della nomina disgiunta in suo favore, trovava ragione nella eventualità di una revoca del provvedimento di sospensione cautelare.

Precisava infine che alla udienza del 16.04.2014 aveva esercitato la difesa tecnica della parte assistita il solo avvocato [SEMPRONIO], giustificando la sua presenza in udienza in ragione del

fatto che quest'ultimo le avrebbe chiesto di portargli alcuni atti relativi alla causa che al momento non aveva con sé in quanto li aveva dimenticati nel suo studio, e dalla necessità di fornirgli chiarimenti poiché la controversia era complessa e il professionista incaricato non la conosceva ancora a fondo.

In data 6 luglio 2015 la Sezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, condivisa la relazione del consigliere istruttore, ai sensi degli artt. 59 della legge 247/2012 e 16 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014, approvava il seguente capo di incolpazione, contestando all'avvocato [RICORRENTE] di *“ avere presenziato alla udienza tenutasi il 16 aprile 2014 avanti al Tribunale di Milano – sezione lavoro, nella causa rubricata al n. [OMISSIS]/2012 quale codifensore (unitamente all'avv. [SEMPRONIO]), della parte [TIZIA] nonostante la sospensione a tempo indeterminato irrogatale a far data dal 17 dicembre 2013 , con ciò ponendo in essere un comportamento non colposo in violazione della legge penale (art. 348 c.p.) e violando nello specifico l'art. 36 primo comma del Codice Deontologico. In Milano il 16 aprile 2014 “*.

All'esito della istruttoria dibattimentale, nel corso della quale veniva rigettata la richiesta di ammissione della prova dichiarativa vertente sulle circostanze dedotte nella memoria depositata in data 12 maggio 2016, in quanto valutata superflua rispetto all'oggetto del procedimento, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, ritenuta sussistente la responsabilità dell'avvocato [RICORRENTE] per il fatto così come contestato nel capo di incolpazione, applicava a quest'ultima la sanzione disciplinare della censura.

I motivi del ricorso.

L'impugnazione, tempestivamente proposta dall'avvocato [RICORRENTE], a ministero del suo difensore avv. [TIZIO], evidenziava tre diversi profili di gravame:

- a) Inefficacia ed “ illegalità “ della misura della sospensione cautelare irrogata, in ragione della sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense in data 11.12.2014 , che aveva accolto il ricorso proposto dall'avvocato [RICORRENTE], ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicabilità della misura, con conseguente ricaduta, ad avviso della ricorrente, sul giudizio di affermazione della responsabilità disciplinare della incolpata, venendo a mancare il presupposto della stessa applicazione del provvedimento cautelare, che aveva determinato l'interdizione dall'esercizio della professione ;
- b) Errata valutazione del fatto oggetto della violazione deontologica ed illogicità della motivazione nella parte in cui la decisione impugnata aveva ritenuto corrispondente all'esercizio della attività professionale la mera consegna in udienza del fascicolo di parte all'avv. [SEMPRONIO], unico firmatario degli atti di causa;

- c) Erroneità della valutazione di irrilevanza della prova dichiarativa indotta dalla ricorrente per la quale si richiede che il Consiglio Nazionale Forense proceda a rinnovazione della istruttoria dibattimentale.

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Con il primo motivo di ricorso, l'avvocato [RICORRENTE] rileva che l'annullamento da parte del Consiglio Nazionale Forense, del provvedimento del Consiglio dell'Ordine applicativo della sospensione cautelare dall'esercizio della professione, avrebbe per l'effetto dovuto escludere la responsabilità disciplinare della incolpata per la violazione di cui all'art. 36 comma 1 del Codice Deontologico, essendo venuto a mancare lo stesso presupposto sul quale fondava l'illecito .

L'argomentazione prospettata dalla ricorrente non può trovare accoglimento atteso che l'impugnativa della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine ha applicato la misura della sospensione cautelare, non spiega alcun effetto sospensivo del provvedimento oggetto di gravame. Ciò comporta che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del provvedimento non agisce retroattivamente e con efficacia " scriminante " della condotta tipica attribuita alla ricorrente, di avere esercitato l'attività professione nel periodo in cui era vigente la misura della sospensione cautelare, ovvero in epoca antecedente alla sentenza di annullamento del Consiglio Nazionale Forense. Pertanto l'avvocato [RICORRENTE], in pendenza del gravame avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine, era certamente tenuta al rispetto del provvedimento di sospensione cautelare.

Con il secondo motivo di impugnazione, che investe il merito della contestata violazione deontologica, la ricorrente lamenta l'erroneità della valutazione del fatto e lo stesso inquadramento nella cornice di rilievo disciplinare da parte del Consiglio Distrettuale , ad avviso dell'avvocato [RICORRENTE], non riferibile alla fattispecie di cui all'art. 36 comma 1 del Codice Deontologico. In particolare la ricorrente si duole del fatto che il Consiglio Distrettuale di Disciplina abbia interpretato la sua condotta alla stregua di esercizio della attività professionale, quando in realtà si era trattato di una mera presenza in udienza, in assenza di qualsivoglia autonoma attività espressione di difesa tecnica.

A conferma della correttezza del proprio comportamento , la ricorrente ribadiva che la stessa, avuta notifica del provvedimento di sospensione cautelare, si era premurata di avvertire immediatamente la cliente [TIZIA] , invitandola a conferire mandato all'avvocato [SEMPRONIO] ed a relazionarsi unicamente con lui.

L'assunto difensivo non è fondato ed è anzi smentito dallo stesso dato documentale . Il verbale della udienza svoltasi avanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano , atto fidefaciente secondo la definizione di cui all'art. 2700 del codice civile, non si limita a menzionare l'avvocato

[RICORRENTE] nel frontespizio della pagina in quanto indicata come procuratore della parte assistita, ma registra in modo inequivoco l'esercizio di attività difensiva, seppure svolta congiuntamente all'avvocato [SEMPRONIO].

Il verbale infatti, nella prima parte dà atto che la sig.ra [TIZIA] è rappresentata dagli avvocati [RICORRENTE] e [SEMPRONIO], ma nella seconda attesta un vero e proprio atto di esercizio di attività defensionale riferita ad entrambi i professionisti e non solo all'avv. [SEMPRONIO] che, a dire della ricorrente, sarebbe dovuto subentrare ad ogni effetto nel mandato a seguito del provvedimento cautelare che aveva colpito l'avvocato [RICORRENTE]; così testualmente riportato nel richiamato verbale : *“ gli avvocati [RICORRENTE] e [SEMPRONIO] esibiscono ricorso che hanno tentato di notificare ad [FILANO] presso la residenza anagrafica e cartolina di ricevimento che attesta che il destinatario risulta trasferito; esibiscono altresì certificato di residenza di [FILANO] e chiedono di essere autorizzati a rinnovare la notifica ai sensi dell'art. 14 c.p.c.”*

In realtà la ricorrente, come comprovano le allegazioni documentali, nel corso della udienza, non ha svolto solo il ruolo di mera consegnataria del fascicolo al codifensore avv. [SEMPRONIO], posto che ha accettato e conservato l'incarico difensivo da parte della sig.ra [TIZIA], seppure congiuntamente ad altro professionista, anche dopo la notifica del provvedimento di sospensione cautelare, con ciò evidenziando la chiara volontà di proseguire nella difesa della parte assistita nonostante la misura interdittiva. Sullo specifico punto questo Consiglio Nazionale ha affermato il principio in base al quale *“ pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, quand'anche in asserita buona fede, svolge attività professionale durante il periodo di sospensione. A tal fine sono idonei a configurare la condotta illecita anche la sola accettazione del mandato professionale, trattandosi di comportamenti espressivi, di per sé soli, dell'esercizio di attività di avvocato giacchè, durante il periodo di sospensione dall'esercizio della professione, l'avvocato deve astenersi dal compiere non solo gli atti strettamente giudiziali ma anche tutti quelli comunque rientranti nella attività professionale forense “ (Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Picchioni , rel. Losurdo – sentenza del 25 ottobre 2018 n. 133).* Il principio affermato da questo Consiglio Nazionale estende quindi l'ambito di operatività del divieto anche ad atti che non siano diretta espressione dell'esercizio di attività riservata all' esercente la professione forense, come appunto la semplice accettazione del mandato, ciò che evidenzia, nel caso di specie , la gravità della condotta della ricorrente, la quale non solo ha conservato il mandato difensivo dopo l'esecuzione della misura cautelare, ma ne ha anche dato concreta attuazione partecipando ad attività riservate, come la partecipazione all'udienza avanti al Tribunale del Lavoro di Milano .

Con il **terzo motivo di impugnazione** l'avvocato [RICORRENTE] lamenta il rigetto da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina, della richiesta di prova dichiarativa formulata dalla ricorrente , vertente sulle circostanze articolate e dedotte nella memoria del 12 maggio 2016, chiedendo al

Consiglio Nazionale Forense, valutata la necessità ai fini della decisione, di procedere a rinnovazione della istruttoria dibattimentale.

Sullo specifico punto si rammenta la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha espresso il seguente principio : *“ anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi , essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli , ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla , ovvero la carenza di esse “ (Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017).*

Alla luce del richiamato orientamento, la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano rispetta sicuramente il principio di sufficienza della motivazione, laddove la stessa prova dichiarativa richiesta dalla ricorrente aveva lo scopo di affermare circostanze che in alcun modo potevano contrastare il contenuto del verbale della udienza, ove si dava atto della sua partecipazione quale procuratore della parte assistita, come sopra detto atto di fede privilegiata fino a querela di falso a norma dell’art. 2700 del codice civile.

Da ultimo si rileva come la ricorrente, nell’atto di impugnazione, non abbia articolato alcun motivo in merito alla correttezza della sanzione irrogata pur formulando una generica richiesta a questo Consiglio Nazionale , di *“ adottare ogni altro provvedimento rispondente alla corretta soluzione del caso “*.

Deve comunque ritenersi adeguata la sanzione della censura irrogata all’avvocato [RICORRENTE] , che in alcun modo ha dato prova di respiscenza, conservando il mandato difensivo con il *“ pretesto “* di un eventuale modifica del provvedimento cautelare, ed esercitando appieno lo ius postulandi che le era inibito dal provvedimento cautelare, attraverso la partecipazione alla udienza , seppure congiuntamente all’avvocato [SEMPRONIO].

Inoltre la violazione prevista dall’art. 36 comma 1 del Codice Deontologico integra astrattamente la fattispecie di reato di cui all’art. 348 del codice penale, la cui portata in termini di gravità non è attenuata dal fatto che non si abbia avuto certezza della iscrizione di notizia di reato a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Visti gli artt. 50 e 54 del R.D. L. 27.11.1933 n. 1578 e gli artt. 59 e ss. del R.D. 22.1.1934 n. 37; il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 luglio 2019.

IL SEGRETARIO f.f.
Avv. Giampaolo Brienza

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 ottobre 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria